

COMUNE ALBANO VERCELLESE

REGOLAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART.1

Con il presente regolamento, il Comune nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia ai servizi della L.142/1990 ed in esecuzione della legge 241/90, vuole disciplinare la concessione di finanziamenti o benefici economici, a famiglie o ad istituzioni delle scuole, nell'ambito della finalità e degli interventi della Assistenza Scolastica e di cui agli artt.2 e 3 della L.R. 49/85.

ART.2

L'osservanza delle procedure e dei criteri e delle modalità del presente regolamento costituisce la condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti le concessioni di benefici da parte del Comune, od il trasferimento di somme erogate a tal fine dalla Regione, Provincia, istituzioni scolastiche ed altri enti pubblici o privati.

ART.3

La Giunta Comunale disporrà la più ampia iniziativa per far conoscere il presente regolamento, e tutti i contributi o finanziamenti concessi a persone fisiche giuridiche ed enti pubblici o privati, con la pubblicazione all'albo pretorio per almeno 15 gg., la pubblicazione di deliberazioni inerenti è sostitutiva della pubblicazione di cui sopra.

ART.4

Entro il mese di Giugno si provvede alla pubblicazione all'albo pretorio di idonei avvisi, in cui vengono fissati i termini per la presentazione della domanda da parte delle famiglie interessate, od istituzioni scolastiche ed in cui è indicata la documentazione necessaria per tali istanze, per la successiva ammissione a contribuzione e a riparto. Per i contributi concessi ad Enti Pubblici o privati, istituzioni scolastiche inerenti all'assistenza scolastica, quando vi sia un diretto vantaggio per i giovani del Comune si prescinde dai termini del presente Regolamento per la presentazione delle domande fermo restando quanto previsto dall'art.3.

ART.5

Per i contributi di assistenza scolastica di cui alla legge Regionale 49/85, in esito alle istanze presentate, alla comunicazione della somma da ripartire da parte della Regione Piemonte, il Comune provvede con deliberazione di Giunta all'effettuazione dei riparti.

La suddivisione della somma è effettuata in parti proporzionale alla somma spesa dalle famiglie, e documentata al Comune entro il mese di Settembre, nell'ambito dell'importo trasferito dalla Regione. Il Comune ad integrazione di quanto corrisposto dalla Regione Piemonte, e di quanto speso dalle famiglie può concedere un contributo, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le esigenze finanziarie dello stesso.

ART.6

Nell'ambito di assistenza scolastica ed in specialmodo per la frequenza alla scuola materna o asilo infantile il Comune può concedere contributi alle famiglie nella misura minima del 20% e massima del 60% della retta della scuola materna o dell'asilo più vicino al Comune.

ART.7

Il Comune provvederà a notificare con appositi manifesti le famiglie entro il mese di Settembre.

Gli interessati dovranno inoltrare apposite istanze, nei termini ivi previsti che dovranno contenere i dati anagrafici la motivazione della richiesta, la scuola materna o l'Asilo a cui verranno avviati i bambini ed il relativo costo della retta mensile nei termini ivi previsti.

ART.8

La Giunta in esito alle richieste pervenute all'esame della documentazione pervenuta ai costi delle rette, alla disponibilità di bilancio, ed al costo della retta della scuola o asilo vicinore provvederà a stabilire la quota di riparto di cui art.6 in percentuale. Il riparto verrà effettuato entro il mese di dicembre dell'anno successivo in base alla documentazione inoltrata dalle famiglie che giustifica le spese sostenute, con apposita deliberazione della Giunta, tenendo presente che per le assenze sino a 10 gg. mensili non si effettuerà nessuna decurtazione del contributo mentre per quelle superiori lo stesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il riparto avverrà entro il mese di Luglio per accertati casi di bisogno o esigenze di bilancio, si potrà anche concedere mensilmente il contributo di cui in parola.

ART.9

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di controllo diviene esecutivo, lo stesso sarà pubblicato all'albo pretorio ed in altri luoghi del Comune

ART.10

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, compete al Consiglio Comunale la regolamentazione di casi o situazioni particolari, eccezionali e d'urgenza da adottarsi con apposita deliberazione che disciplini in modo generico l'intervento ivi previsto.

Le competenze sono da attribuire ai sensi Legge 142/90 alla Giunta invece che al Consiglio Comunale.

ART.11 (NORMA TRANSITORIA)

Per l'anno 1990/1991 non si terrà conto dei termini delle scadenze indicate dal presente Regolamento, ma si adegueranno le stesse alla data di approvazione del Regolamento.

ART.12

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al presente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel presente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

5. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo (per interventi a favore di minori è indicato un genitore e per la famiglia un familiare);
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

6. Per ciascuna personale giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forme sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

7. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti provvede la Giunta Comunale in collaborazione con gli Uffici comunali, in base agli elenchi predisposti come su indicato.

8. L'albo è pubblicato per due mesi nell'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

9. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

10. Copia dell'albo è trasmesso dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

La Giunta Comunale nello stabilire l'ammontare delle risorse da destinare all'assistenza scolastica, e per le frequenze agli asili e scuole materne, può stabilire di contribuire in modo differenziato secondo i redditi delle famiglie. Potrà essere richiesta al servizio socio assistenziale della U.S.S.L.N°45 parere sull'effettivo stato di disagio e ristrettezza economica delle famiglie per concedere eventualmente la copertura integrale della spesa. La contribuzione comunale potrà essere destinata sia alle spese di trasporto che alle spese del servizio mensa.

La Giunta Comunale con propria deliberazione può stabilire di acquistare per i ragazzi frequentanti la scuola media ed elementare di procedere direttamente all'acquisto dei tesserini di trasporto dall'Azienda che ha in concessione le linee, ed altresì procedere all'acquisto dei buoni pasto.

La Giunta Comunale altresì con propria deliberazione, quando il servizio trasporto è gestito da altri Comuni può provvedere ad impegnare e pagare il costo di tali servizi direttamente.